COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 9° SETTORE
Servizi Sociali
N. 4 / 9° SETTORE DEL 24-01-2023

REG. GEN. N. 25

OGGETTO: BENEFICIO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 65/66 LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL 9° SETTORE

Il sottoscritto Candito Orazio, nella qualità di Responsabile del 9° Settore Servizi Sociali, nominato con determinazione del Sindaco n. 1 Reg. Gen. 1 del 02/01/2023 dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue, non incorrono in analoghe situazioni;

Visto l'art.65 e l'art 66 della legge 23 Dicembre 1998, n. 448 (Assegno di maternità-Assegno al nucleo familiare);

Visto l'art. 50 della legge 17 Maggio 1999, n. 144 (Modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23 Dicembre 1998, n. 448 in materia di Assegno di maternità e Assegno al nucleo familiare);

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolati, a norma dell'art. 59, della legge 27 Dicembre 1997 n. 449" come modificato dal D. Leg.vo 3 Maggio 2000 n. 130;

Visto il D.P.C.M. 15 Luglio 1999 , n. 306 " Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23/12/1988, n.448;

Visto il D.P.C.M. 21 Dicembre 2000, n. 452 " Regolamento recante disposizioni in materia di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 Dicembre 1999, n. 488, e degli artt. 65 e 66 della legge 23 Dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 6/8/2013 n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20/08/2013, che all'art. 13 introduce la modifica all'art. 65, c.1, della Legge 23/12/1998, n. 448, ovvero, sostituisce il precedente "beneficiari sono i cittadini italiani residenti", con "cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";

Vista la "Rivalutazione per l'anno 2022 della misura degli assegni e dei requisiti economici ai sensi degli articoli 65 e 66 comma 4, della legge n. 448/98 e dell'art. 74 del D.L. 26 marzo 2001, n. 151 ";

Vista la circolare dell'INPS che fissa gli importi delle prestazioni sociali (Assegno di maternità-Assegno al nucleo familiare);

Visto il D.P.C.M. n. 59 del 5/12/2013 "introduzione della nuova disciplina in materia di ISEE da applicare con decorrenza dal 1/1/2015";

Viste le istanze con le quali si fa richiesta di concessione dell'assegno di maternità e nucleo familiare previsto dai summenzionati art. 65 e 66 della legge 448/98;

Visto l'indicatore della situazione economica equivalente allegato alle suddette istanze;

Visto che dai controlli e dai calcoli effettuati risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, rientra all'interno "Soglia del diritto" stabilito dalla legge;

Visto che saranno effettuati ulteriori verifiche sui dati reddituali e patrimoniali dichiarati e qualora vengano riscontrati casi di dichiarazioni non veritieri si provvederà agli adempimenti conseguenti;

Rilevato che gli aventi diritto per l'anno 2022, gli assegni di maternità sono n. 66 e quelli per il nucleo familiare sono n. 166, alla cui erogazione ha provveduto l'I.N.P.S.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di prendere atto della concessione dei benefici previsti dall'art. 65 e 66 della legge 448/98 (assegno di maternità n.66 e assegno al nucleo familiare n.166) per l'anno 2022 ai soggetti beneficiari agli atti di questo ufficio, (che non si allega per la privacy relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati imposti dal Regolamento Europeo 2016/679);

2. Di dare atto che al pagamento delle somme relative a detto beneficio provvede l'I.N.P.S. secondo le modalità di legge, previa trasmissione dei dati necessari;

3. Di provvedere alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate (qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dal richiedente)

4. **Di dare atto** che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11.

Il Responsabile del 9° Settore

F.to CANDITO ORAZIO

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 4 / 9° SETTORE del 24-01-2023 Reg. Gen. n. 25 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 24-01-23

IL MESSO **IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to F.to